

Oggetto: Reg.(CE) n. 1698/05. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007-2013. D.M. 20 marzo 2008, n. 1205 “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)“. Disposizioni regionali di attuazione per le “misure a superficie”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura;

VISTO la Statuto della Regione Lazio;

VISTO il Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;

VISTO il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento n. 1698/05;

VISTO il Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Reg.(CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 recante norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della PAC;

VISTO il Reg.(CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al Reg. (CE) 1782/03 recante norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della PAC;

VISTO il Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale 2007/2013 approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, predisposto ai sensi dell’articolo 11 del Reg. (CE) n. 1698/2005, come da ultimo modificato in data 1° agosto 2007;

VISTE la Decisione della Commissione Europea n. C/2008/708 del 15 febbraio 2008, recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Lazio (Italia) per il periodo di programmazione 2007/2013 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7/03/2008 di presa d’atto della suddetta Decisione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 30 maggio 2008 con la quale, tra l’altro, è stato approvato il documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento” che, in coerenza con il disposto del Reg. (CE) n. 1975/2006, distingue in due raggruppamenti omogenei le misure del PSR ed in particolare le “misure a investimento” e le “misure a superficie”

CONSIDERATO che le “misure a superficie” attivate nel PSR 2007/2013 del Lazio sono:

- 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”;
- 212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali (non montane)”;
- 213 “Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE”;
- 214 “Pagamenti agroambientali”, con esclusione del sostegno alla conservazione delle risorse genetiche;
- 221 “Imboschimento di terreni agricoli”, con esclusione dei costi di impianto;
- 222 “Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli”;
- 223 “Imboschimento di superfici non agricole”, con esclusione dei costi di impianto;
- 224 “Indennità Natura 2000”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 531/2007 e le relative determinazioni dipartimentali nn. 1704/07 del 12 luglio 2007 e 1753/07 del 23 luglio 2007 con le quali è stata data attuazione all’avviso pubblico ad apertura condizionata per l’accesso al regime di aiuti per l’annualità 2007 di cui all’Azione 214.2 “Agricoltura biologica” della misura 214 “Pagamenti agroambientali” del PSR 2007/2013 del Lazio;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 289 e n. 290 del 18 aprile 2008 con le quali la Giunta regionale ha approvato gli Avvisi pubblici per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento e per l’istruttoria, la selezione, l’approvazione ed il finanziamento delle stesse nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 rispettivamente per le Misure 211 “Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane”, 212 ” Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane” e la 214 “Pagamenti agroambientali”;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 292 e n. 293 del 18 aprile 2008 con le quali la Giunta regionale ha approvato gli Avvisi pubblici per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento e per l’istruttoria, la selezione, l’approvazione ed il finanziamento delle stesse nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 rispettivamente per le Misure 213 “Indennità Natura 2000” per le aree agricole e 224 ” Indennità Natura 2000” per le aree forestali;

CONSIDERATO che con successivi provvedimenti si provvederà a dare attuazione alle altre “misure a superficie” previste nel documento di programmazione, nonché alla riapertura dei termini per le raccolte relative ad annualità successive in ordine alle misure già attivate nell’anno 2008;

CONSIDERATO che il Reg. (CE) n. 1975/2006 disciplina, nella Parte II – Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate misure contemplate dall’asse 2 e dall’asse 4”, le norme in materia di gestione e controllo per le “misure a superficie” ed in particolare, nella Sottosezione II – articoli 16 e 17, le riduzioni e le esclusioni per i casi di difformità connessi alle superfici ed agli animali;

CONSIDERATO, altresì, l’articolo 18 del Reg. (CE) n. 1975/2006 il quale disciplina le riduzioni e le esclusioni in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell’aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 21 dicembre 2006, n.12541, recante la disciplina del regime di condizionalità della PAC, così come modificato ed integrato dal DM 18 ottobre 2007;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 20 marzo 2008, n.1205 “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Reg. (CE) n. 1782/2003 del

Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) “;

VISTO l'articolo 1 “Ambito di applicazione” del citato D.M. 20 marzo 2008, n.1205 con il quale viene stabilito che il decreto detta in materia di riduzioni ed esclusioni la disciplina attuativa ed integrativa di quella già prevista dai Regg. (CE) nn. 1782/2003 e 796/2004 per la condizionalità e dai Regg. (CE) nn. 1698/2005 e 1975/2006 per lo sviluppo rurale;

VISTI gli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 20 marzo 2008, n.1205 con i quali, tra l'altro, si dà attuazione all'articolo 18 del Reg. 1975/2006 definendo le condizioni per l'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;

CONSIDERATO che, in applicazione a quanto disposto all'art. 15 del Decreto ministeriale n.1205 del 20 marzo 2008, le Regioni e le Province autonome devono disciplinare con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure ed agli impegni pertinenti di condizionalità ed i livelli della entità, gravità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 e degli Allegati 3 e 5 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 51 del Reg. (CE) 1698/2005 per determinate misure contemplate nell'Asse 2 del medesimo regolamento, alle violazioni di impegni non pertinenti di condizionalità si applicano le riduzioni previste dalle disposizioni nazionali in materia per i regimi di aiuto diretto della PAC;

PRESO ATTO che in base all'articolo 16 del D.M. 1205 del 20 marzo 2008 alle violazioni di impegni di misure agroambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relativi a pagamenti o domande ammesse prima del 31 dicembre 2006 ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99 si applicano il decreto ministeriale 27 marzo 1998, n.159, recante norme di attuazione del Reg (CEE) n. 2078/92, il decreto ministeriale 18 dicembre 1998, n.494, recante norme di attuazione del Reg. (CEE) n. 2080/92, ed il decreto ministeriale 4 dicembre 2002, n. 6306, e le relative norme regionali di attuazione di cui alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 913/2004;

SENTITO l'Organismo Pagatore Agea responsabile dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per violazione degli obblighi di condizionalità di cui al Reg (CE) n. 1782/2003 e dei requisiti minimi in materia di fitofarmaci e dei fertilizzanti di cui al Reg (CE) n.1698/05;

VISTO l'articolo 12 del D.M. 1205 del 20 marzo 2008 che disciplina le riduzioni e le esclusioni per il mancato rispetto degli impegni assunti nel caso di sostegno a misure di investimento, fatta salva l'applicazione dell'articolo 31 del Reg. (CE) n. 1975/2006;

VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 6472 del 14/7/2008 con la quale si forniscono chiarimenti, sentiti i competenti Servizi della Commissione Europea, in ordine all'ambito di applicazione dell'articolo 31 del Reg. (CE) n. 1975/2006 nei casi di infrazione di impegni in misure ad investimento del PSR ed, in conseguenza, gli eventuali ambiti di applicazione dell'articolo 12 del D.M. 1205 del 20 marzo 2008;

VISTO il documento Disposizioni regionali di attuazione del DM 20 marzo 2008, n. 1205 “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)” relativamente alle misure contemplate dall’asse 2 e dall’asse 4 come definite all’art.6 del Regolamento (CE) n. 1975/06 – MISURE A SUPERFICIE, (allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali;

all’unanimità

DELIBERA

in conformità con le premesse:

1. di approvare l’Allegato A alla presente deliberazione Disposizioni regionali di attuazione del DM 20 marzo 2008, n. 1205 “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)” relativamente alle misure contemplate dall’asse 2 e dall’asse 4 come definite all’art.6 del Regolamento (CE) n. 1975/06 – MISURE A SUPERFICIE;
2. di stabilire che, in base all’articolo 16 del DM 1205 del 20 marzo 2008, per le violazioni di impegni di misure agroambientali o di imboscamento dei terreni agricoli relativi a pagamenti o domande ammesse prima del 31 dicembre 2006 ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99, si applicano il DM 27 marzo 1998, n.159 recante norme di attuazione del Reg (CEE) n. 2078/92, il DM 18 dicembre 1998, n.494, recante norme di attuazione del Reg. (CEE) n. 2080/92 ed il DM 4 dicembre 2002, n. 6306 nonché le relative norme regionali di attuazione di cui alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 913/04;
3. di applicare, ai sensi dell’articolo 51 del Reg. (CE) 1698/2005 per le misure contemplate nell’Asse 2 del medesimo regolamento, in caso di accertamento di violazioni di impegni non pertinenti di condizionalità, le riduzioni previste dalle disposizioni nazionali in materia per i regimi di aiuto diretto della PAC;

La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.agricoltura.regione.lazio.it

L'allegato A è consultabile presso la competente struttura.